



CITTA' DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24
Codice Fiscale 8100458.029.6
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

Tel. 0426 340193 – Telefax 0426 664285
Partita IVA 0068979.029.3



Registro Ordinanze n° 43/2014

DEROGA ALL'ART. 2.5 DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 6 DEL 29.04.2014 CON OGGETTO "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI" PER TEST DRIVE VODAFONE OMNITEL B.V.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 6 del 29.04.2014 con oggetto: "Disciplina delle attività balneari", ed in particolare :

- l'art. 2.5, il quale testualmente cita: *"Sul litorale del Comune di Rosolina è vietato: transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alla pulizia delle spiagge, al rifornimento degli esercizi insistenti sull'arenile Il presente divieto deve considerarsi esteso ai tratti di arenile immediatamente adiacenti alle spiagge, non specificatamente destinati a parcheggio e rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno."*;

VISTA l'istanza pervenuta in data 19.11.2014 prot. 20006, successivamente integrata in data 25.11.2014 prot. 20366, con la quale il sig. Sperandio Alberto, per conto della ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede ad Ivrea (To) in Via G. Jervis n° 13, chiede il rilascio della deroga al divieto posto all'art. 2.5 dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Rosolina n° 6/2014 al fine di poter accedere sull'arenile di Rosolina Mare e più precisamente sulle sette spiagge libere con il mezzo nissan (Qashqai) targato EF648ZN per la seguente motivazione: drive test con strumenti per verifica copertura cellulare nei giorni 02 e 03 dicembre 2014 o in caso di maltempo nei giorni 9 e 10 dicembre 2014 nella fascia oraria dalle 8.00 alle 18.00;

RITENUTO che non sussistano condizioni tali da determinare situazioni di pericolo nello svolgimento delle operazioni di drive test sopra menzionate, trattandosi di un periodo in cui l'arenile non è interessato dalle attività balneari;

DATO ATTO che la gestione dei servizi di telefonia rientra tra le concessioni di servizio pubblico;

RITENUTO; pertanto, opportuno concedere specifica deroga al divieto posto all'art. 2.5 della suddetta ordinanza sindacale per lo svolgimento di drive test con strumenti per la verifica della copertura cellulare da parte della ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede ad Ivrea (To) in Via G. Jervis n° 13, consentendo l'accesso sulle sette spiagge libere dell'arenile di Rosolina Mare, identificate nell'elaborato allegato alla presente, nei giorni 02 e 03 dicembre 2014 o in caso di maltempo nei giorni 9 e 10 dicembre 2014 nella fascia oraria dalle 8.00 alle 18.00 con il mezzo nissan (Qashqai) targato EF648ZN

ORDINA

la deroga nei giorni 02 e 03 dicembre 2014, o in caso di maltempo nei giorni 9 e 10 dicembre 2014, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 18.00, per le motivazioni esposte in premessa, al divieto posto al punto 2.5 dell'ordinanza sindacale n° 6/2014 limitatamente all'espletamento da parte della ditta Vodafone Omnitel B.V. (con sede ad Ivrea – To) nelle sette spiagge libere site sul litorale di Rosolina Mare, identificate nell'elaborato allegato alla presente, delle operazioni di drive test con strumenti per la verifica della copertura della rete cellulare mediante l'accesso con il mezzo nissan (Qashqai) targato EF648ZN.

La presente deroga non si estende alle aree dunali ed alla fascia della battigia, in quanto per ciò che riguarda questo ultimo aspetto, l'art. 2.3 dell'Ordinanza Sindacale n° 6 del 29.04.2014 stabilisce che: *"Nell'arenile di libero transito, costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di mt 5,00 di profondità, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o teli mare o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria, al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona è comunque vietata qualsiasi attività o*

comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno."

DISPONE

- 1) che dette operazioni vengano svolte adottando tutte le precauzioni finalizzate alla sicurezza pubblica;
- 2) che il Comune di Rosolina è sin d'ora sollevato da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone, cose o animali a causa delle operazioni in argomento;
- 3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino al 10 dicembre 2014;
 - al Settore I° del Comune di Rosolina - Ufficio Segreteria;
 - al Settore I° del Comune di Rosolina - Ufficio demanio marittimo turistico ricreativo;
 - al Settore II° del Comune di Rosolina - Ufficio Turismo;
 - al Settore III° del Comune di Rosolina - Ufficio Attività Produttive;
 - al Settore V° del Comune di Rosolina - Ufficio Assetto del Territorio;
 - al Settore VI° del Comune di Rosolina - Ufficio Manutenzioni e Patrimonio;
 - al Settore VII° del Comune di Rosolina - Comando di Polizia Locale;
 - alla ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede amministrativa e gestionale ad Ivrea in Via Jervis n° 13;
 - al Servizio Igiene dell'Asl n° 19 di Adria (Ro);
 - all'A.R.P.A.V. di Rovigo;
 - al Comando Carabinieri di Rosolina;
 - al Comando Squadriglia Navale della Guardia di Finanza di Porto Levante;
 - alla Capitaneria di Porto di Chioggia;
 - all'Ufficio Locale Marittimo di Rosolina (Ro);
 - al Servizio Forestale Regionale di Padova;
 - al Corpo Forestale dello Stato di Adria (Ro);
 - all'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT) di Rosolina.

INFORMA

che nei confronti del presente provvedimento è ammessa impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, 25.11.2014

IL SINDACO
Franco Vitale

